CCCLXIII. SEDUTA

SABATO 4 MARZO 1950

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 14201

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissione permanente) 14202

(Trasmissione) 14228

(Trasmissione e deferimento a Commissione speciale) 14212

Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 14202

Disegno di legge: «Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini» (744-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 14213, *passim*, 14222

SALOMONE, *relatore di maggioranza* 14213, *passim*, 14226

MILILLO . . . . . 14213, *passim*, 14227

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste* . 14214, *passim*, 14227

LUCIFERO . . . . . 14214, *passim*, 14222

CONTI . . . . . 14214, *passim*, 14228

CARELLI 14214, 14216, 14219

MEDICI 14215, 14227

JANNUZZI 14216, 14227

TARTUFOLI 14216

PIEMONTE 14216

LANZETTA 14219

CARRARA 14224

Domande di autorizzazione a procedere (Trasmissione) 14202

Interrogazioni:

(Annunzio) 14228

(Svolgimento):

ROMANI, *Commissario per il turismo*. *Pag.* 14202

ZOLI 14204

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 14205

ROMANO, Antonio 14206

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 14206

MANCINI 14206, 14207

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 14207

CARRARA 14208

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 14210, 14211

MUSOLINO 14210

JANNELLI 14212

La seduta è aperta alle ore 9.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Pennisi di Floristella per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO 1200

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Boggiano Pico ha presentato un disegno di legge concernente la ricostruzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria (899).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Trasmissione di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Venditti per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (art. 595, primo e secondo capoverso, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (Doc. XCIII);

contro il senatore Menotti, per i reati di partecipazione, quale oratore, a comizio non autorizzato, oltraggio ad un pubblico ufficiale e vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 18, parte seconda, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e articoli 341, secondo capoverso, e 290 del Codice penale) (Doc. XCIV);

contro il senatore Genco, per il reato di uso, senza giustificato motivo, dei segnali di allarme dei treni ferroviari (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1892, n. 354) (Doc. XCV);

contro il senatore Luisetti, per i reati di concorso in falso in atti pubblici e concorso nella infrazione delle norme sulla disciplina dei consumi (articoli 110 e 476, prima parte, del Codice penale e articolo 11, prima parte, del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245) (Doc. XCVI);

contro il senatore Colombi, per il reato di percosse (articolo 581 del Codice penale) (Doc. XCVII).

Queste domande saranno inviate alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazione a procedere).

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame ed all'approvazione della 3ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire sei milioni a favore della Società per l'organizzazione internazionale » (890).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima è del senatore Zoli al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze: « per sapere se non ritengano necessario ed urgente dare disposizioni affinchè le operazioni nelle stazioni di confine dell'autorità di pubblica sicurezza, ai fini di polizia, e della Guardia di finanza, ai fini doganali e del controllo sulle divise, siano organizzate e svolte in modo diverso dall'attuale, sì da non costituire grave molestia per il viaggiatore, tale da creare una sfavorevolissima impressione nei turisti stranieri; e ciò in particolare in previsione del movimento auspicato per il prossimo anno ».

Ha facoltà di parlare il Commissario per il turismo.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. L'argomento sul quale il senatore Zoli ha voluto attirare l'attenzione del Governo riguarda il complesso delle misure che si frappongono alla libera entrata dei forestieri nel territorio nazionale. Tali misure non sono limitate alla competenza di una singola Amministrazione, ma hanno diffessi politici ed economici di interesse nazionale, essendo ovvio che l'indiscriminata libertà di entrata dei forestieri in Italia, sia per ragioni di rifugio che per esercitarvi una qualche professione, data la popolazione esuberante e la disoccupazione del nostro Paese, non mancherebbe di avere ripercussioni sfavorevoli. Altrettanto dicasi qualora mancasse assolutamente il controllo e la visita dei bagagli per modo che si potessero introdurre

droghe nocive alla salute o, per lo meno, in esenzione da dazio prodotti che interessano, per la concorrenza, l'industria nazionale.

Fino a che gli accordi di carattere internazionale per la liberalizzazione degli scambi non avranno preso una più completa consistenza sarà difficile, senza una parità di condizioni, che noi si possa arrivare a quelle più ampie facilitazioni che sarebbe nei nostri desideri consentire. È vero che l'onorevole interrogante ha voluto più particolarmente parlare delle facilitazioni al turista; ma va tenuto in considerazione che questa qualifica non è sempre facilmente individuabile nel viaggiatore, il quale sarebbe indotto a valersene qualora ciò gli facilitasse il raggiungimento di propri fini non sempre legittimi.

È stato opportuno fare queste premesse di carattere generale per dimostrare come tutte queste misure di facilitazione non possano prescindere dall'adozione di determinate cautele da parte degli organi preposti alle varie Amministrazioni dello Stato. Entro questi limiti il Commissario per il turismo, dalla data della costituzione del Commissariato sino ad oggi, si è preoccupato costantemente della materia e ha portato i suoi massimi sforzi alla risoluzione di questo problema sia nel campo nazionale, attraverso il coordinamento con le varie Amministrazioni dello Stato, sia nel campo internazionale, presso gli organi dell'O.E.C.E. di Parigi, quale delegato ufficiale nel Sottocomitato per il turismo. Non mi è quindi facile rispondere a questa interrogazione con affermazioni generiche e con semplici affidamenti, ma mi sarà consentito scendere a talune precisazioni — e spero che questo sia anche nel desiderio dell'interrogante — precisazioni che diano una complessa veduta di quelli che sono i risultati che abbiamo potuto raggiungere in questa difficile materia.

E vediamo ora quali sono queste facilitazioni alle frontiere terrestri, ai porti e agli aeroporti. Alle frontiere terrestri il controllo dei passaporti viene da tempo effettuato a vista, cioè mediante una rapida verifica dei documenti alla presenza dello stesso viaggiatore. Questo avviene già anche in corsa-treno sulle linee ferroviarie che congiungono l'Italia con la Francia e la Svizzera, e si sta attualmente cercando di ottenere questa stessa notevole facilitazione nei confronti dell'Austria.

Per quanto riguarda la dogana, sempre per il trasporto per ferrovia, le operazioni di controllo doganale per il bagaglio che il viaggiatore porta con sè vengono fatte in corsa-treno. Non è quindi necessario che egli scenda alla stazione di confine per la visita del proprio bagaglio, sia per le valigie che per i bagagli registrati, per i bagagli cioè che i forestieri portano appresso nel bagaglio. Si sta attuando questa facilitazione per i valichi di Chiasso, Domodossola e Modane e, se questo esperimento non presenterà inconvenienti, si vedrà di estenderlo a tutti i treni internazionali.

Per il traffico stradale, sono in corso trattative — in particolare con le autorità francesi — perchè i vari servizi (doganali, valutari e di polizia) avvengano contemporaneamente, sia in entrata sia in uscita, in edifici comuni. Questo progetto è già attuato sia a Chiasso, sia a Ponte San Luigi, al confine francese.

Sarà anche utile sapere, per coloro che seguono con particolare interesse lo sviluppo turistico nella riviera, le facilitazioni raggiunte al transito Ventimiglia, nel senso che i treni che escono dall'Italia, invece di arrestarsi alla frontiera, proseguano direttamente fino a Nizza ed i treni diretti che partono dalla Francia verso l'Italia proseguano fino a Genova.

Circa il controllo statistico sulle automobili, è da rilevare che non verrà più fatto un secondo controllo alla presenza del turista, con sua perdita di tempo, ma si utilizzeranno i dati che sono già stati desunti dagli uffici doganali.

Veniamo ora agli aeroporti. Anche agli aeroporti il controllo dei passeggeri si fa a vista e il passaporto non viene più ritirato. Si sta anche provvedendo, d'accordo col Ministero della difesa-aeronautica, attraverso disposizioni alle Compagnie di navigazione aerea, perchè s'istituisca anche in Italia la carta d'imbarco e di sbarco già in uso sulle linee internazionali estere e ciò anche per la dichiarazione dei bagagli, come è previsto dall'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

Per quanto riguarda i porti, il controllo dei passaporti viene effettuato in corsa-piroscafo

da funzionari di polizia italiana che s'imbarcano a Gibilterra, a Barcellona o a Cannes, sicchè, il turista possa entrare senza alcuna formalità da adempiere allo sbarco nei porti italiani.

Siccome, in previsione del forte afflusso dei pellegrini durante l'Anno Santo, non sarà possibile, in molti casi, effettuare il controllo dei passaporti in corsa-piroscafo, è stato concordato di invitare le agenzie di viaggio e le compagnie di navigazione marittima a trasmettere telegraficamente alle Autorità di polizia del porto di sbarco l'elenco dei passeggeri imbarcati, con l'indicazione della nazionalità: in questo modo il controllo dei passaporti potrà essere effettuato ai porti di arrivo con notevole sollecitudine. È però intendimento del Commissariato per il turismo di proporre l'adozione della carta di imbarco e sbarco e della dichiarazione per i bagagli da parte di tutte le Compagnie di navigazione marittime, sia nazionali che estere, affinchè i controlli siano effettuati, all'atto dello sbarco, con sollecitudine ancora maggiore.

Per quanto concerne le disposizioni comuni a tutte le frontiere, dirò che il controllo valutario viene effettuato, unitamente a quello doganale, con la massima sollecitudine, consistendo esso in una semplicissima formalità da compiere nel solo caso che il turista preveda di riesportare parte delle proprie valute: elencare su apposito modulo, chiamato V 2, la specie e l'ammontare delle valute da introdurre in Italia.

Il Commissariato per il turismo, in seguito a proposte formulate dal Comitato per il turismo presso l'O.E.C.E., ha concordato con le altre Amministrazioni interessate nuove speciali facilitazioni doganali applicate dall'Italia a partire dal 30 agosto scorso, con precedenza rispetto a tutti gli altri Paesi partecipanti. Dette facilitazioni sono:

a) temporanea importazione in franchigia, nei bagagli del viaggiatore, anche di vestiti ed effetti personali nuovi, a condizione che essi corrispondano alla posizione sociale del turista e che non vi sia sospetto di abuso;

b) importazione in franchigia, sia per uso personale, sia per il transito, nel bagaglio a mano del viaggiatore, di una quantità totale di 400 sigarette o di una quantità corrispondente di sigari o di tabacco non superiore al peso totale di 500 grammi, a condizione che non vi sia sospetto di abuso;

c) importazione in franchigia, sia per uso personale, sia per il transito, nel bagaglio a mano del viaggiatore, di una quantità totale di due bottiglie iniziate, di capacità normale, contenenti vini o alcoolici;

d) transito, nei bagagli del viaggiatore e senza altra formalità all'infuori della dichiarazione verbale, dei *souvenirs de voyage* non aventi carattere commerciale, nel limite di un ammontare totale di lire italiane corrispondente a 400 dollari U. S. A. (ivi compresi i profumi fino a mezzo litro), a condizione che essi corrispondano alla posizione sociale del turista e che non vi sia sospetto di abuso:

e) esportazioni in franchigia e senza alcuna formalità valutaria dei *souvenirs de voyage*, nel limite di un ammontare totale in lire italiane non superiore a 500 dollari U. S. A., a condizione che essi corrispondano alla posizione sociale del turista e non vi sia sospetto di abuso.

A tali facilitazioni, consentite ai soli turisti provenienti dai lontani Paesi di oltre mare, stanno per fare seguito altre, già elaborate in sede di Comitato per il turismo dell'O.E.C.E., su proposta del Commissariato per il turismo.

In conclusione, questo Commissariato ritiene — e si lusinga che questa sua valutazione sia condivisa dallo stesso onorevole interrogante — che allo stato attuale notevoli progressi siano stati raggiunti nel campo delle facilitazioni di frontiera e che le preoccupazioni che dettero luogo all'attuale interrogazione possano ormai ritenersi superate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per dichiarare se è soddisfatto.

ZOLI. Ringrazio l'onorevole Commissario per il turismo della risposta alla mia interrogazione, risposta forse di una eccessiva cortesia, perchè il problema che io avevo posto era un problema molto più modesto, non era un problema di necessità del controllo, sul quale siamo tutti d'accordo, e non era neanche un problema sulla facilitazione, ma era un problemino molto più modesto, cioè quello del modo di esecuzione di queste operazioni, e perciò forse, più che al Commissiario del turismo, io mi rivolgevo al Ministro dell'interno

e al Ministro delle finanze. Questa interrogazione deriva da una esperienza personale: uscito dall'Italia per recarmi all'estero, non ho trovato delle grandi difficoltà, non mi hanno chiuso in un vagone nè per mezz'ora, nè per un'ora; il controllo della valuta è stato fatto in maniera molto semplice, il controllo dei bagagli in maniera altrettanto semplice, cosicchè ho avuto l'impressione che uscire d'Italia non fosse una cosa notevolmente difficile. Quando sono rientrato, nonostante che io avessi mostrato la mia tessera parlamentare, mi sono trovato chiuso in un vagone per un'ora e mezzo; questo per l'operazione di controllo dei passaporti. Successivamente un'altra mezz'ora per le operazioni doganali, che non si svolgevano contemporaneamente. Tutto questo con la conseguenza — non per me che, in sostanza, tornavo dalla villeggiatura, e quindi non ne avevo grave danno, anche se perdevo delle coincidenze — che molti hanno perduto la coincidenza di un treno o di una corriera, e con l'effetto che tutti protestavano per il metodo.

Ora, su questo, mi consenta l'onorevole Commissario del turismo di dirlo, io non ho avuto una risposta eccessivamente chiara. Ci è stato detto: « Abbiamo introdotto delle facilitazioni per talune frontiere ed abbiamo anche istituito un sistema diverso, ma non per tutte le frontiere », cosicchè accadrà che un cittadino italiano tornando dall'Austria avrà la stessa previsione di dover restar chiuso in un vagone, anche se è un parlamentare — poichè per i parlamentari non ci sono disposizioni diverse di nessuna specie — e dovrà probabilmente perdere ancora le coincidenze e sentire ancora gli stessi lamenti. Quindi io, siccome non ho ben capito quale possa essere stato il miglioramento di questa situazione, mi riservo di dichiarare se sarò soddisfatto quando avrò fatto un'altra esperienza che spero sia più felice.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro delle finanze « per conoscere il motivo per cui non viene ripristinato l'Ufficio del registro a Francofonte ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze, per rispondere a questa interrogazione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo premettere che si è già provveduto, per le circoscrizioni della Sicilia, al riordinamento delle sedi finanziarie con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 16 ottobre 1947. A seguito di questa revisione sono stati ripristinati, nella Regione siciliana, dieci Uffici del registro e un Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Per quanto riguarda più specificatamente il comune di Francofonte, va rilevato che nessuna richiesta tendente ad ottenere la istituzione dell'Ufficio del registro è stata mai presentata, prima d'ora, alla competente Commissione istituita per il riordinamento delle circoscrizioni finanziarie. Tuttavia, a seguito dell'interrogazione dell'onorevole senatore Romano, si è disposta, a mezzo degli organi provinciali finanziari, apposita istruttoria per raccogliere tutti gli elementi atti a stabilire l'importanza, dal punto di vista tributario, del centro anzidetto. In base ai dati raccolti, la Commissione ha dovuto però, nella sua ultima seduta, rilevare come il comune di Francofonte, compreso nella circoscrizione dell'Ufficio del registro di Lentini, disti da tale centro appena quattordici chilometri e come i due comuni siano collegati da frequenti e abbastanza efficienti servizi automobilistici, per cui i cittadini di Francofonte non hanno da affrontare un eccessivo disturbo ed un grave dispendio per recarsi alla sede dell'Ufficio del registro.

Inoltre, è da considerare che l'Ufficio del registro non è mai esistito nel comune di Francofonte, data la scarsa importanza, dal punto di vista tributario, di questo comune. Infatti il numero degli atti e delle denunzie che attualmente affluiscono all'Ufficio del registro di Lentini dal comune di Francofonte è assai modesto: 400 atti pubblici; 56 denuncie di successione; 29 denuncie per consolidazione di usufrutto; 294 denuncie agli effetti dell'imposta sull'entrata; 31 levate di valori bollati all'anno per circa un milione, per cui il relativo gettito delle riscossioni è assai modesto. Nell'esercizio 1948-49 tale gettito è stato appena di nove milioni.

Per queste ragioni la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del-

l'istituzione di un nuovo Ufficio del registro nel comune di Francofonte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la scrupolosa indagine disposta per l'eventuale istituzione nel comune di Francofonte dell'Ufficio del registro. Non so se egli sia a conoscenza che recentemente la 2ª Commissione per la giustizia del Senato, accogliendo un mio disegno di legge su relazione favorevole del senatore Anfossi, ha disposto il ripristino della pretura di Francofonte che fu soppressa nel 1890. Anche l'indagine condotta dal senatore Anfossi, che — come ho detto — è stato favorevole al ripristino della pretura, è stata molto scrupolosa ed ha raccolto tutti gli elementi di giudizio necessari e cioè il numero di atti civili, penali e di volontaria giurisdizione riguardanti il comune di Francofonte, nonchè i dati relativi al movimento commerciale del comune stesso. La Commissione si è persuasa della utilità di ripristinare la pretura a Francofonte e il progetto di legge dovrà ormai essere esaminato dalla competente Commissione della Camera per diventare legge.

Pregherei l'onorevole Sottosegretario, qualora si dovesse giungere, come spero, al ripristino della pretura di Francofonte, di riesaminare la posizione di questo comune, dato che in ogni capoluogo di mandamento di solito vi è l'Ufficio del registro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Mancini al Ministro dell'interno « per conoscere la ragione per la quale il prefetto di Cosenza, nella ricostituzione della Deputazione provinciale di Cosenza, abbia escluso gli esponenti del Partito socialista italiano e del Partito comunista, che nelle elezioni del 18 aprile conquistarono il secondo posto, mentre altri partiti — preferiti dal Prefetto — non raggiunsero nemmeno il quoziente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispendere a questa interrogazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo brevemente a questa interrogazione perchè essa, a quanto pare, è stata basata su una errata valutazione degli avvenimenti. L'esclusione dei rappresentanti del Fronte democratico popolare è stata determinata invero esclusivamente dal fatto che i rappresentanti regionali del Fronte stesso non risposero alle sollecitazioni fatte dal prefetto perchè designassero i loro candidati. Sta di fatto che il prefetto acclara che parecchie volte ebbe a sollecitare affinchè si facesse questa designazione; d'altra parte egli era pressato dall'urgenza di provvedere, onde dovette passare all'esecuzione, di fronte al silenzio reiterato da parte dell'onorevole interrogante e dei suoi colleghi. È da notare poi che il Fronte in effetti non era più rappresentato nella Deputazione in quanto il deputato già socialista, avvocato Crispi, si era dimesso dal Partito socialista italiano per passare al Movimento di unificazione socialista. Ed è infine da aggiungersi che il prefetto, *ab origine*, aveva lasciato due posti al Fronte popolare, uno per i socialisti e uno per i comunisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mancini per dichiarare se è soddisfatto.

MANCINI. L'onorevole Sottosegretario per l'interno dovrebbe ascoltare la mia parola, che non teme smentita; quella del prefetto di Cosenza, per bocca del quale l'onorevole Bubbio parla, non risponde per nulla a verità. Il prefetto di Cosenza non sa dare alcuna giustificazione del suo operato, perchè egli si mosse nel senso più deplorevole per l'influenza di qualche dirigente della Democrazia cristiana, da noi ben individuato.

Sta in fatto quanto vi dirò: venni interpellato dal segretario della Democrazia cristiana per cercare di arrivare a una soluzione in ordine alla ricostituzione della Deputazione provinciale di Cosenza, perchè questa era mal rappresentata e mal costituita. Ho detto: « Sì, meno male che una volta siamo d'accordo ». Ed allora fummo convocati tutti (e qui è presente il senatore Talarico e può confermare quello che dico) dal prefetto per stabilire di ricostituire la Deputazione, come aveva fatto il prefetto di Catanzaro, sulla base dei risultati provinciali nelle elezioni del 18 aprile: sistema democratico, che non poteva trovare opposizione da parte di nessun partito democratico. I risultati elettorali erano stati i seguenti: Democrazia cristiana, voti 157.691; Fronte po-

polare, 94.519; Blocco liberale, 20.148; Partito repubblicano, 12.208; Partito socialista dei lavoratori italiani, 6.849; totale voti 291.415. Ora, tenuto conto del numero dei deputati provinciali — quindici — avremmo dovuto avere questo quadro: Democrazia cristiana otto deputati; Fronte popolare, cinque; Blocco liberale, uno; Partito repubblicano, zero; Partito socialista lavoratori italiani, zero; Partito repubblicano e Partito socialista lavoratori italiani, se uniti, uno solo.

Ascoltino ora, onorevoli colleghi, come si è regolato il prefetto di Cosenza. Egli si è ispirato forse, come era suo dovere, al concetto di rappresentanza democratica? Nemmeno per idea. La democrazia si manda a spasso quando si tratta di dominio politico. Il prefetto ha assegnato nove posti alla Democrazia cristiana; due posti al Partito socialista lavoratori italiani; un posto al Partito liberale; due posti al Partito repubblicano; un posto ad un socialista romitiano da poco distaccato dal Partito socialista italiano, senza seguito e senza battesimo elettorale; al Fronte popolare nessun posto. Dico nessun posto, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi. Per la verità, debbo dire che ci venne offerto qualche cosa: ci venne offerto, a noi che avevamo avuto 94 mila voti, un posto di supplente! Una grande degnazione! Il prefetto ci chiese di indicargli il nominativo, ma non gli rispondemmo affatto. Non potevamo comportarci che come ci siamo comportati dinanzi a questo sistema antidemocratico e scandaloso. Centomila elettori della nostra provincia sono rimasti senza alcuna rappresentanza e seimila elettori ne hanno ottenuti due: il mondo alla rovescia! Un nuovo principio democratico, quello di eliminare le maggioranze e di esaltare le minoranze. È democrazia, questa, o dittatura? Mi pare che sia dittatura e della peggiore specie. Parliamo sempre di democrazia, ci appelliamo a questa bella parola, la gargarizziamo in tutti i modi e poi, all'occasione, si praticano i peggiori sistemi di oppressione, che non si qualificano. Sta di fatto, onorevoli colleghi, che con 94 mila voti il Fronte popolare non ha alcuna rappresentanza; perchè così ha voluto il partito di maggioranza, ai cui voleri si inchinano i prefetti, come ai tempi dell'infausta tirannia...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io posso rispondere dichiarando ciò che ha detto il prefetto.

MANCINI. Onorevole Sottosegretario, mi dispiace che non sia qui presente il senatore Vaccaro, che avrei invitato a darmi atto di quanto ho detto. Posso aggiungere ancora che i deputati democristiani cosentini hanno tenuto ad escludere la loro responsabilità per quanto è avvenuto, e che non può passare inosservato. Quello che è avvenuto è scandaloso in regime democratico, I ras, i proconsoli vigevano ai tempi fascisti. Oggi non è più ammissibile. Le cifre non possono essere revocate in dubbio: non può essere messo in dubbio che noi abbiamo ottenuto 94 mila voti e che non abbiamo nessun seggio nella Deputazione provinciale. Come giustifica il prefetto i due posti assegnati ai piselli, i due posti ai repubblicani, il posto ai romitiani inesistenti? Ciò che egli scrive è la più vera e maggiore confessione del torto e del sopruso. Onorevole Sottosegretario, non vorrei essere costretto a trasformare questa mia interrogazione in interpellanza. (*Applausi dai settori di sinistra*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Carrara ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste « per sapere: 1° se sia ufficiale la notizia della decisione di stabilire in Roma la Sede centrale della F.A.O.; 2° se sia esatto che, per la Sede della F.A.O., sia stato destinato il palazzo costruito per il Ministero dell'Africa; 3° se, nell'affermativa del primo punto, il Governo si preoccupa, e con quali piani, di predisporre i locali di abitazione per i numerosi funzionari e rispettive famiglie, che a seguito del predetto trasferimento assumerebbero in Roma la loro residenza » (1011).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, per rispondere a questa interrogazione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ho il piacere di confermare al senatore Carrara che, effettivamente, la quinta conferenza annuale della F.A.O., cioè dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura aderente alle Nazioni Unite, te-

nutasi a Washington dal 21 novembre al 6 dicembre 1949, ha deciso il trasferimento della sede centrale da Washington, sede provvisoria, a Roma, sede definitiva.

Vi erano diverse candidature a sede della F.A.O.: due negli Stati Uniti, il Maryland e New York; altre due in Europa, Copenaghen e la Svizzera; infine vi era Roma. Roma è stata la sede prescelta definitivamente; dopo quattro ballottaggi, Roma ha avuto il consenso unanime di tutti i Paesi partecipanti alla Conferenza della F.A.O. Questo, senza dubbio, può essere ascritto a successo dell'Italia in questo ultimo periodo; successo forse non sufficientemente rilevato dall'opinione pubblica del nostro Paese, ma molto ampliamente rilevato all'estero, dove effettivamente è stato considerato un successo che deriva dal lavoro assiduo, costante, con cui gli affari della F. A. O. sono stati seguiti in Italia dal Comitato nazionale della F. A. O., presieduto dal Ministro dell'agricoltura, nonchè dalle nostre tradizioni in questa materia. Il senatore Carrara, che dette la sua opera in altri tempi all'Istituto nazionale di agricoltura, una delle nostre glorie, sa quali tradizioni noi abbiamo in questo campo e come il ritorno di una Organizzazione internazionale di agricoltura in Italia rappresenti un riconoscimento di questa tradizione. È anche una prova, soprattutto per la adesione entusiastica dei vari Paesi, dei progressi che l'Italia ha fatto in questi ultimi periodi e della considerazione in cui è tenuta presso gli altri popoli. Non meno importanti sono i riflessi di carattere internazionale di questa decisione.

ZANARDI. Troppa retorica su queste piccole cose!

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Senatore Zanardi, se vuole avere la compiacenza di ascoltarmi, vedrà che queste piccole cose da altri Paesi sono ritenute di grande importanza. Ad ogni modo, dovunque ci sia un successo del nostro Paese, dobbiamo ritenere che sia una grande cosa per noi. L'avvenimento è stato giudicato di notevole importanza, tanto che lo stesso Dipartimento di Stato americano, in un comunicato pubblicato subito dopo la decisione, dopo aver espresso la propria soddisfazione per il fatto che l'Italia democratica è stata scelta a sede dell'organizzazione, ha affermato: « L'Italia è membro della F. A. O., una delle Organizzazioni sussidiarie delle Nazioni Unite. La sua partecipazione alle Nazioni Unite è stata vietata dal rappresentante dell'Unione Sovietica nel Consiglio di sicurezza. Il Governo degli Stati Uniti ha espresso in varie occasioni la sua opinione che l'Italia dovesse diventare membro delle Nazioni Unite, partecipazione cui l'Italia aspira e che le è impedita. La scelta di Roma come sede della F.A.O. è un'altra chiara indicazione che, non solo le Nazioni Unite, ma molti altri Governi apprezzano l'alto onore della partecipazione dell'Italia tra le Nazioni libere e democratiche ».

Vorrei solo accennare ai riflessi di carattere interno di questa decisione, in quanto la F.A.O. amministra un terzo dei fondi per l'assistenza tecnica in relazione al punto quarto del programma di Truman.

In Italia ci si sta preoccupando di realizzare in concreto il trasferimento: è stato costituito un sottocomitato che si preoccupa di tutti gli affari inerenti al trasferimento della sede, e proprio ieri la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha dato il suo assenso per un disegno di legge concernente lo stanziamento di un miliardo e cinquecento milioni destinati al completamento dell'ex palazzo del Ministero dell'Africa italiana. Intanto procedono i preparativi per tutte le convenzioni che sono necessarie a realizzare il trasferimento; sono anche in corso accordi con vari Istituti perchè si possano predisporre gli alloggi per gli impiegati, e il Ministero della pubblica istruzione si sta occupando di assicurare la possibilità ai figli di questi funzionari di frequentare le scuole. Credo che tutta questa attività, oltre che essere una documentazione dell'efficienza organizzativa del nostro Paese, servirà a realizzare sollecitamente il trasferimento a Roma della sede della F.A.O., in modo da sfruttare concretamente il successo ottenuto dall'Italia a Washington.

PRESIDENTE. Il senatore Carrara ha facoltà di parlare per dichiarare se è soddisfatto.

CARRARA. Ringrazio il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste della sua ampia e diffusa risposta, risposta veramente de-

gna dell'alto argomento che formava oggetto della mia interrogazione.

Io ho presentato questa interrogazione perchè mancava ancora una dichiarazione ufficiale sul trasferimento a Roma dell'Organizzazione internazionale dell'alimentazione e dell'agricoltura. La stampa ne ha parlato, ma il Governo non ce ne aveva ancora ufficialmente comunicata la notizia.

Io desideravo che questa notizia ufficiale venisse portata per prima proprio qui, al Senato, perchè dal Senato — e lo ricordo con orgoglio e con fierezza — partì, nella seduta del 22 ottobre 1948, in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, su mia proposta, il voto che la Conferenza internazionale della F.A.O., che doveva tenersi a Washington nei mesi successivi, stabilisse il trasferimento definitivo della sede da Washington a Roma. Tale voto, che fu sottolineato dagli applausi del Senato era così concepito: «La Conferenza internazionale della F.A.O. a Washington dovrà decidere sulla sede dell'Organizzazione stessa; formulo il voto, e lo affido alla Delegazione italiana e particolarmente al Ministro dell'agricoltura, che la Conferenza internazionale di Washington scelga come sede la nostra Roma».

Ho presentato questa interrogazione anche per esprimere il mio compiacimento e le mie felicitazioni alla Delegazione italiana che, partecipando all'ultima Assemblea della F.A.O., tenuta a Washington nel 1949 (perchè la precedente del 1948 aveva rinviato le sue decisioni sulla sede) ha realizzato questo grande successo internazionale, e cioè la deliberazione di trasferire la sede dell'Organizzazione da Washington a Roma. Una particolare felicitazione ed uno speciale ringraziamento va a chi presiedeva la Delegazione, e cioè allo stesso Sottosegretario Colombo che, con opportuna prudenza e felice accorgimento, è riuscito, nella difficile posizione che si poneva alle sue trattative ed alla sua attività, data la concorrenza di vari Paesi che ponevano le loro candidature per la sede centrale della F.A.O., ad ottenere il successo, e cioè che venisse spostata la sede da Washington a Roma definitivamente. Quindi felicitazioni e ringraziamenti al Presidente della Commissione italiana. (*Applausi dal centro e da destra*).

GIUA. E il miliardo chi lo paga?

CARRARA. Ma ci saranno tanti vantaggi!

GIUA. E complimenti al dottorino che ha dato quella degna risposta all'onorevole Zanardi.

CARRARA. Ripeto che ci saranno tanti vantaggi: in primo luogo di ordine politico internazionale, per il prestigio che deriva all'Italia dal fatto di avere nella sua capitale la sede di questa grande Organizzazione; in secondo luogo, di ordine economico, in relazione con l'acquisita presenza in Roma dei numerosi delegati e funzionari che qui stabiliranno la loro residenza, in seguito al deciso trasferimento della sede centrale.

Ho presentato la mia interrogazione pure per avere notizie su due problemi connessi col detto trasferimento: problemi concreti e materiali, ma pratici ed essenziali, e cioè l'edificio per la sede dell'Organizzazione e le abitazioni dei funzionari. Il Sottosegretario Colombo ha risposto dichiarando che la sede sarà stabilita nell'ex palazzo del Ministero dell'Africa e che si svolgono attive trattative per poter assicurare le abitazioni in Roma per le famiglie dei funzionari che verranno. Questo secondo problema non è facile; ma esso deve essere affrontato con prontezza in relazione alla difficile situazione delle abitazioni in Roma. Mi propongo, a tale proposito, di interessare anche il Comune di Roma; è necessario che, quando questi funzionari verranno a Roma, sia già pronto ed allestito il complesso delle abitazioni occorrenti per poterli accogliere.

Desidero ora portare questo problema su un piano più elevato, sotto due aspetti: uno diretto ed immediato e l'altro indiretto e mediato.

Sotto il primo aspetto, il trasferimento della F.A.O. da Washington a Roma si ricollega alla tradizione, come giustamente aveva accennato l'onorevole Sottosegretario, stabilita nel 1905 e mantenuta ininterrottamente fino al 1946, della esistenza a Roma dell'Organizzazione internazionale agraria. Tale Organizzazione era l'Istituto internazionale di agricoltura, che ha vissuto e funzionato a Roma dal 1905 al 1946 e che era designato all'estero come l'Internazionale verde o meglio ancora come l'Internazionale di Roma. Io credo che

esulteranno gli spiriti grandi di coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Istituto internazionale di agricoltura di Roma e che certamente hanno sofferto quando questo Istituto — che aveva dato gloria, non solo all'Italia, ma al mondo — fu chiuso. Questi spiriti, dicevo, certamente gioiranno nel vedere che questa tradizione risorge e che la dolorosa parentesi dell'interruzione è definitivamente chiusa con il trasferimento della sede della F.A.O. da Washington a Roma.

Sotto il secondo aspetto, la F.A.O. è indubbiamente auspicio di pace e fattore di pace internazionale nel campo sociale e in quello politico: nel campo sociale, perchè la sua attività nel piano alimentare tende a migliorare le condizioni di vita delle classi lavoratrici e a promuovere il benessere dei poveri e quindi getta le basi per realizzare la pace sociale; nel campo politico, perchè le discussioni, le trattative e gli accordi fra i delegati dei diversi Paesi nel campo internazionale dell'agricoltura, con finalità di collaborazione, con propositi pacifici, smussano le asprezze delle competizioni. E si avrà allora che da questa nostra Roma, sede stabile e definitiva della F.A.O., si diffonderanno per i diversi Paesi pensieri e insegnamenti che avvieranno il mondo verso un clima di umana solidarietà e susciteranno quella pace dei cuori, quella pace dei popoli, quella pace della comunità internazionale che tutti fervidamente auspichiamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Seguono ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Guglielmone al Ministro dell'interno e al Commissario per il turismo, tendente a ridurre al minimo i controlli da parte della polizia sulle automobili in circolazione e quella del senatore Jannuzzi ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti circa il progetto della linea direttissima Roma-Puglia.

Non essendo presenti i senatori interroganti le interrogazioni si intendono ritirate.

Segue l'interrogazione del senatore Musolino al Ministro dei lavori pubblici: « per avere notizie sulla frana avvenuta nel caseggiato di Casignana (Reggio Calabria), laddove un'altra se ne era verificata l'anno scorso per cui l'interrogante aveva chiesto provvedimenti di urgenza, e per sapere quali provvedimenti intenda prendere di fronte al pericolo di altre sessanta case esposte allo stesso disastro ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il movimento franoso riguardante l'abitato di Casignana rispecchia una situazione di fatto che risale ad alcuni anni. Il Ministero dei lavori pubblici ha già avuto occasione di intervenire con provvedimenti di pronto soccorso, consistenti in lavori di puntellamento, di sgombero eccetera.

Il recente aggravamento del fenomeno ha richiamato nuovamente l'attenzione su questo problema e il Genio civile di Reggio Calabria ha disposto la compilazione di un progetto, per l'importo di 20 milioni di lire, che prevede una parziale esecuzione di lavori di consolidamento dell'abitato. Siamo purtroppo verso la fine dell'esercizio finanziario e i fondi scarseggiano; tuttavia si fa affidamento di poter finanziare questi lavori con le economie realizzate negli appalti in corso; ai successivi lavori di sistemazione definitiva e di consolidamento dell'abitato, che è iscritto fra gli abitati da consolidare a cura dello Stato, si provvederà attraverso ulteriori fondi, non appena se ne avrà la disponibilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. Il modo con cui l'onorevole Sottosegretario mi ha risposto fa comprendere che il Ministero si trova in difetto. Ciò avviene per la seconda volta, di fronte alla popolazione di Casignana che è stata colpita da due frane consecutive. Infatti l'anno scorso ho presentato analoga interrogazione per l'altra frana. Di tutte le sue promesse, onorevole Sottosegretario, neppure una è stata mantenuta a favore di quelle popolazioni! I venti milioni che ha indicato come stanziati in soccorso di quelle popolazioni sono soltanto sulla carta, perchè non solo non abbiamo visto ancora il progetto, ma nemmeno vi è stata la visita sul posto dei tecnici che dovrebbero decidere il da farsi nel paese. Io debbo constatare che questo Governo si preoccupa di andare piuttosto in So-

malia e di spendere inutilmente danaro in Africa, anzichè per la propria terra in Italia per la quale, come ha detto or ora l'onorevole Sottosegretario, afferma che i fondi scarseggiano. Io credo che le interrogazioni offrano l'occasione per constatare come agisca il Potere esecutivo, come agisca il vostro Governo, onorevoli colleghi della maggioranza, per rendere evidente la neghittosità, la negligenza, la cattiva volontà del Potere esecutivo nell'andare incontro alle popolazioni, come in questo caso, colpite dalle alluvioni e dalle frane.

A Casignana sono già cadute dieci case, sessanta sono pericolanti e lei, onorevole Camangi, viene qui ogni volta con delle risposte così evasive e così poco incoraggianti che io sarò costretto a dire agli abitanti di Casignana: « Fate da voi, ribellatevi; avete il diritto di non essere posposti agli africani, perchè siete italiani che avete pagato il vostro tributo di sangue quando la Patria vi ha chiamati! Eccolo il Governo italiano che, se è largo di promesse e di programmi, poi, in effetti, non fa nulla anche là dove l'urgenza ed il senso di umanità richiederebbero il suo intervento ». Questo voglio dichiarare innanzi al Senato.

Intanto avverto l'onorevole Sottosegretario che mi propongo di convertire questa interrogazione in interpellanza affinchè il Paese ed il Senato possano conoscere anche altre cose che avvengono laggiù, nel Mezzogiorno. Mentre qui l'onorevole Carrara si preoccupa di avere dei miliardi per delle istituzioni per le quali l'urgenza è molto relativa, vi sono cittadini italiani che non hanno casa o sono in pericolo di perderla.

Rilevo ancora che tutto ciò è dovuto alla mancanza di sistemazione dei bacini montani e alla mancanza di rimboschimento, che sono le prime cause delle alluvioni; deficienze che si devono alla mancata azione del Governo, che non ha ascoltato le nostre insistenze e che procurano danni alle popolazioni, allo Stato e nello stesso tempo fanno aumentare sempre più il malcontento fra i cittadini.

Protesto in nome di quei cittadini per la negligenza e l'infingardaggine del Governo verso quella gente sventurata che, pur chiedendo soccorso, non ha avuto ancora alcun aiuto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Jannelli, al Ministro dei lavori pubblici: « per conoscere le ragioni che impediscono la prosecuzione delle opere e dei lavori disposti in favore del comune di Torre Annunziata dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1940, n. 392.

Ben è vero che con tale articolo venivano autorizzate le spese per provvedere, a carico dello Stato, alla fognatura e pavimentazione delle strade di detto comune ed alla costruzione di un edificio per le scuole medie, di una caserma per i carabinieri e di una palazzina per gli uffici. Le spese, ammontanti a dodici milioni, furono portate a trenta dal Ministro Sereni. Non è stata costruita che la palazzina degli uffici e poi tutto è stato trascurato. Torre Annunziata, città di circa 52.000 abitanti, manca a tutt'oggi di una fognatura per le acque perfecali le quali si riversano nella conduttura delle acque alluvionali, di modo che la popolazione è continuamente esposta alla possibilità di epidemie di tifo, del quale, purtroppo, si verificano in continuazione casi sporadici ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La legge del 2 aprile 1940, n. 392, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, non riguardava soltanto Torre Annunziata. Era una legge che provvedeva alla autorizzazione di spesa di 139 milioni e mezzo per l'« esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie del Regno ». Era un po', come dire, un intervento di carattere straordinario, in certo modo analogo a quelli che si sono verificati nel dopo-guerra a sollievo della disoccupazione.

Evidentemente, in questo caso forse ciò non era l'unico scopo, ma si trattava comunque di un intervento, sotto il profilo, direi quasi, giuridico, del medesimo principio.

All'articolo 13 di tale legge era previsto quanto si dovesse fare per Torre Annunziata e a tale fine era autorizzata una spesa di 12 milioni. L'articolo diceva testualmente: « ...a carico dello Stato: lavori di fognatura e rifacimento di pavimentazioni stradali per Torre Annunziata per l'importo di 7 milioni; costruzione di un edificio per le scuole medie per lo

importo di 2 milioni; nonchè costruzione di una caserma dei carabinieri e di una palazzina per gli uffici, per l'importo complessivo di lire tre milioni ».

Senonchè, si cominciò a fare qualcosa con i sette milioni destinati alle fognature; furono iniziati i lavori, ma naturalmente non furono condotti a termine. E dico naturalmente, perchè sopravvennero gli eventi bellici che impedirono di proseguire.

Per quanto si riferisce all'edificio scolastico, fu compilato un progetto che importava la spesa di quattro milioni e 745 mila lire, modificato poi in un altro il cui importo era di oltre sei milioni, ma si doveva fare il progetto di stralcio per contenere nei limiti dei due milioni previsti dalla legge la spesa relativa a questo edificio scolastico.

I lavori per la costruzione dell'edificio sede degli uffici statali furono sospesi, anche qui per gli eventi bellici sopravvenuti. Successivamente, cioè il 28 settembre 1942, con legge n. 1140, furono dichiarate decadute tutte le autorizzazioni di spesa di questo tipo che non erano state ancora utilizzate o che erano state utilizzate parzialmente, per cui, purtroppo — a questa data e con questa legge — si chiudeva la questione, sia pure in maniera non positiva e non soddisfacente; ragione per la quale non è possibile oggi richiamarsi a quella legge del 1940, che non ha più alcuna validità in conseguenza della decadenza delle autorizzazioni di spesa che erano l'oggetto principale e fondamentale della legge.

Ma questo non significa che il Ministero dei lavori pubblici si sia disinteressato del comune di Torre Annunziata, malgrado si tratti per questi lavori, come per altri di cui darò notizie all'interrogante, di lavori il più delle volte di stretta competenza comunale e non statale. Infatti, a Torre Annunziata sono stati spesi per questo tipo di opere circa 440 milioni e precisamente: per un edificio destinato a sede degli uffici finanziari, 29 milioni 300 mila lire; per case popolari per i dipendenti dell'Ilva, 200 milioni; per i fabbricati per i senza tetto, 100 milioni; per i fabbricati per case popolari, 60 milioni; per la fognatura, che si è fatta con i fondi per la disoccupazione, 20 milioni; per l'impianto per l'aumento della portata del civico acquedotto, 10 milioni; per l'acquedotto sussidiario, 10 milioni; per la pavimentazione di via Oplente, altri 10 milioni, ecc. Naturalmente non sono compresi in questo elenco i lavori eseguiti per il ripristino dei danni derivati dallo scoppio, avvenuto a Torre Annunziata, del treno-munizioni. A tutto ciò si è potuto far fronte avvalendosi dei fondi a disposizione per le opere dipendenti da eventi bellici e con i fondi a disposizione per le opere cosiddette a sollievo della disoccupazione, opere le quali, però, allo stato attuale della legislazione e del bilancio, non sono più possibili, in quanto l'intervento di carattere eccezionale non è consentito per l'esaurimento dei fondi all'uopo destinati. Per le opere, quindi, che restano da compiere di stretta competenza comunale, il Comune potrà far ricorso alla recente legge 3 agosto 1949, n. 589, che prevede l'intervento dello Stato per l'esecuzione di queste opere; intervento che, essendo previsto in misura abbastanza notevole, costituisce un valido aiuto per i comuni che debbano realizzare opere di loro stretta competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Jannelli per dichiarare se è soddisfatto.

JANNELLI. Prendo atto di quel che il Sottosegretario ha detto, però prendo atto con maggior piacere della sua dichiarazione che quel che si è fatto è insoddisfacente. Vuol dire che mi riprometto prossimamente di produrre, d'accordo col Comune, una proposta completa per poter eventualmente fare tutto quello che non è stato fatto.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Cerica e Cingolani, hanno ritirato l'interrogazione da loro rivolta al Ministro dell'interno (numero 983).

Le interrogazioni all'ordine del giorno sono così esaurite.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Trasmissione di disegno di legge e deferimento a Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e, con modifi-

cazioni, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (895).

Informo che, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito tale disegno di legge all'esame e all'approvazione della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (744-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Se l'onorevole Presidente permette, vorrei presentare la nuova formulazione concordata dalla Commissione per delimitare, all'articolo 1, i confini del territorio da colonizzare.

MILILLO. Data l'assenza del collega Spezzano, relatore di minoranza, riterrei opportuno che la discussione su tale nuova formulazione fosse rimandata ad altro giorno.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Non avrei presentato il nuovo testo se non avessi già preso accordi con il senatore Spezzano; per evitare, comunque, qualsiasi equivoco, non ho difficoltà ad aderire alla richiesta del senatore Milillo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sulla nuova formulazione dell'articolo 1 è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Riprendiamo allora la discussione dal terzo comma dell'articolo 2, nel testo proposto dai senatori Azara, Medici e Tartufoli e accettato dalla Commissione. Ne do lettura:

« Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti diretti in linea retta dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge ».

Ricordo che a questo comma è stato presentato dai senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta il seguente emendamento:

« Ai fini previsti dall'articolo 2 sono di diritto inefficaci tutti gli atti di alienazione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, compiuti dopo il 1° gennaio 1948, compresi i conferimenti in società. Restano però fermi gli atti relativi alle estensioni che, anche attraverso trasferimenti successivi, siano pervenute, entro il 15 novembre 1949, in proprietà a coltivatori diretti. Sono altresì valide le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

« Tuttavia le eccedenze da assegnare a norma dell'articolo 2 saranno formate in primo luogo coi terreni rimasti al titolare e per il resto con quelli alienati, cominciando dalle alienazioni più recenti e procedendo a mano a mano fino alle più remote ».

Domando ai presentatori di questa proposta di modificazione se non ritengano opportuno che l'esame della proposta stessa sia rinviato al momento in cui verrà in discussione l'articolo 20, che tratta l'argomento cui si riferisce l'emendamento in parola.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Avevamo inserito a questo punto l'emendamento in questione perchè pensavamo, come pensiamo, che la norma proposta vada più opportunamente collocata all'articolo 2; comunque, non abbiamo difficoltà a rinviare l'esame di quest'emendamento al momento in cui verrà in discussione l'articolo 20.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 2, dichiariamo che non possiamo accettarlo perchè non vediamo quale ragione lo giustifichi. Dal momento che abbiamo fissato come termine per le operazioni di computo il 15 novembre, spostare questo termine significa complicare senza motivo la legge e introdurre una eccezione della quale non vediamo quale possa essere la giustificazione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Mi pare che questo comma rimanga proprio nelle linee della data del 15 novembre, perchè esclude i trasferimenti successivi a causa di morte; si ferma quindi alla data del 15 novembre. Probabilmente se ne poteva fare a meno, ma, giacchè è sorta la questione, mi pare sia opportuna l'introduzione di questo comma, che costituisce un chiarimento.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Suggerisco di sopprimere, nell'espressione « discendenti diretti in linea retta », la parola « diretti », che è superflua.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura, modificato secondo la proposta del relatore di maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Do lettura del quarto comma:

« I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società potranno essere totalmente espropriati ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti: l'uno dai senatori Spezzano, Fabbri, Trojano, Musolino, Ristori, Mancini e Priolo, col quale si propone la soppressione del comma stesso; l'altro dai senatori Spezzano, Sinforiani, Cavallera, Ferrari, Trojano, Ruggeri, Reale Eugenio e Cappellini, col quale si propone di sostituire la parola « potranno » con l'altra « dovranno ».

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. A nome del senatore Spezzano, dichiaro di mantenere il secondo emendamento, perchè, nell'ipotesi di cui si tratta, bisogna stabilire in modo obbligatorio l'espropriazione e non lasciarla alla discrezionalità dell'organo esecutivo.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei fare presente al Senato che questo è un comma nuovo: questa particolare situazione delle società non era prevista nè nel progetto ministeriale, nè nel successivo progetto della Commissione; questo comma crea un nuovo principio di diritto — quello del nessun rispetto per le società — principio che, una volta affermato, dovrà anche entrare nella legge generale. Quindi richiamo semplicemente l'attenzione del Senato su questo comma che stabilisce una nuova norma di diritto; io voterò contro perchè con questo comma si stabilisce il principio di una disparità di trattamento tra le società e gli individui, con la consacrazione di una minore cittadinanza per le società.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Nel progetto della Commissione era, se non sbaglio, prevista l'espropriazione dei terreni appartenenti a società; ad ogni modo, mi pare che quanto si è scritto in questo emendamento, che cioè l'esproprio debba avvenire obbligatoriamente, debba essere ammesso. Sono favorevole all'emendamento Spezzano.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Insisto, a nome della maggioranza della Commissione, sul testo accettato dalla Commissione stessa. Dico subito le ragioni: abbiamo ritenuto opportuno introdurre questo comma perchè ci risulta che ci sono società fittizie, costituitesi appunto per sottrarsi agli obblighi di questa legge; quindi, dire « dovranno » importerebbe che non solo le società fittizie, ma anche le società che rispondono ad un fine perfettamente economico dovrebbero subire la totale espropriazione. Per questa ragione la Commissione insiste sul testo concordato.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Mi associo a quanto ha detto il relatore.

CARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Spezzano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Spezzano e di altri senatori, col quale si propone di sostituire la pa-

rola « potranno » con l'altra « dovranno ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo ora in votazione il quarto comma dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al quinto comma, che è così formulato:

« Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Ricordo che nella seduta precedente il senatore De Luca presentò un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, il cui terzo comma si riferisce al contenuto della norma che ho testè posta in discussione. Esso è del seguente tenore: « L'Opera per la valorizzazione della Sila ha però la facoltà di esproprio di tutti i terreni compresi nella zona che dovessero, se lasciati in proprietà dei titolari privati, ostare al raggiungimento dei fini che la presente legge si propone, qualunque ne sia la superficie, il valore, la ubicazione ed indipendentemente dalla quota di rispetto ».

Poichè, però, questo terzo comma dell'emendamento De Luca è collegato col secondo comma dell'emendamento stesso, al quale il presentatore nella seduta precedente rinunciò, esso s'intende ritirato.

Avverto che al quinto comma dell'articolo 2 è stato presentato dal senatore Lucifero un emendamento con il quale si propone di aggiungere, in fine, le parole: « purchè non venga violato il limite di rispetto dei 300 ettari di cui al primo comma ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per svolgere questo emendamento.

LUCIFERO. A me pare che questo emendamento sia assorbito, nel senso da me voluto, dalle deliberazioni precedenti; quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il quinto comma, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del sesto comma, che suona così:

« L'Opera può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni dei quali è venuta comunque in possesso con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina ».

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Noi ci opponiamo a questo comma; quale dovrebbe essere la ragione di questa disposizione? L'Opera dovrebbe chiedere l'autorizzazione del Ministro per effettuare permute; ma perchè dovrebbe trovarsi in condizioni di fare permute? Si dice: per permutare terreni di cui fosse venuta in possesso con terreni più idonei alla formazione della proprietà contadina. Questo dovrebbe significare che l'Opera, dopo aver espropriato dei terreni, accortasi che non sono idonei, potrebbe cambiarli a propria volontà. È evidente che qui si può celare un preciso pericolo: che, attraverso queste permute, in realtà si finisca per fare sfuggire all'espropriazione i proprietari che debbono esservi sottoposto, Secondo me, l'Opera, nell'eseguire l'espropriazione, si deve regolare secondo il criterio dell'idoneità dei terreni alla formazione della proprietà contadina ed allora è evidente che non potrà sentire il bisogno di permutarli con altri terreni. Approvando la disposizione in discussione si può dare occasione ad abusi e a manovre.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Come presentatore del nuovo testo dell'articolo 2 accettato dalla Commissione, è doveroso fornisca chiarimenti.

È evidente che ovunque vi possono essere terreni diversamente idonei a formare piccole proprietà. I terreni eccedenti i 300 ettari possono essere tutti idonei a formare piccole proprietà, ma con diverso costo. Inoltre vi sono circostanze obiettive — ed è proprio per queste circostanze che ho presentato l'emendamento — per cui terreni che non possono essere espropriati, perchè inferiori ai 300 ettari, sono più idonei di quelli che invece sono espropriabili. Vi sono, infatti, nella bassa valle del

Neto e nelle altre contrade tra Sibari e Crotone terreni non espropriabili, ma estremamente idonei alla formazione di piccole proprietà, perchè suscettibili di irrigazione. Per questi motivi si vuole dare la facoltà all'Opera, previa autorizzazione del Ministero, di permutare questi terreni con altri di cui sia venuta comunque in possesso.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI .Le considerazioni testè fatte dal senatore Medici sono esattissime. Però io ritengo che il pensiero del legislatore debba essere più chiaramente espresso e pregherei pertanto la Commissione di concordare un altro testo. Io penso che debba ammettersi la permuta con terreni non idonei alla formazione della proprietà contadina e non con terreni ritenuti meno idonei a tale scopo. Se vi è — difatti — un minore grado di idoneità, ciò non toglie che sia possibile che terreni meno idonei alla formazione della proprietà contadina diventino più idonei proprio per effetto delle opere di miglioramento. Se opere di miglioramento invece non sono possibili, cioè se manca assolutamente l'idoneità alla formazione della proprietà contadina, allora la permuta può essere giustificata.

Io pensò, quindi, che il comma proposto potrebbe essere modificato in questo senso: « L'Opera può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni non idonei alla formazione della proprietà contadina, dei quali è venuta comunque in possesso, con terreni idonei a tale scopo ».

PRESIDENTE. Onorevole Jannuzzi, se la Commissione accettasse questo emendamento, io potrei anche prenderlo in considerazione per una sua eventuale discussione. Altrimenti le debbo far notare che, per essere valido, esso deve essere presentato alla Presidenza corredato delle firme richieste a norma di Regolamento.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Volevo fare un'osservazione all'onorevole Jannuzzi, che però è stata assorbita dall'osservazione procedurale fatta dal Presidente. Comunque faccio notare che la legge stabilisce che i terreni espropriandi sono quelli suscettibili di trasformazione. In questo caso, quindi, non si tratta altro che di una graduazione di suscettibilità di trasformazione fondiaria.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Il quinto ed il sesto comma di quest'articolo mi sembrano superflui, perchè è logico che l'Opera abbia la possibilità, per una buona organizzazione, di acquistare o permutare terreni. Questo fa parte del piano di sviluppo dei miglioramenti.

CONTI. Ma se il proprietario non permuta o non vende?

CARELLI. A me pare che il comma in discussione più che altro rallenti l'attività normale dell'ente. Ne propongo pertanto la soppressione.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. A me pare che stiamo facendo molto chiasso per una cosa molto semplice. L'onorevole Medici lo ha spiegato esaurientemente, io voglio aggiungere qualche altra considerazione... *(Interruzione del senatore Conti)*. Permetta, egregio collega Conti, che anche qualche altro che non è così esperto e bravo come lei possa interloquire nella materia. In sostanza, mi dichiaro favorevole all'approvazione del sesto comma.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Noi voteremo il sesto comma dell'articolo in discussione perchè è razionale ed anche perchè, nel corso della vita dell'Opera, potrà aversi necessità e convenienza per l'Ente di agire nei modi stabiliti dal comma stesso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Ritengo che il sesto comma dell'articolo 2 debba essere mantenuto perchè senza questa norma l'Opera non avrebbe la facoltà di permutare.

CARELLI. E la legge n. 215?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Ma questa è una legge di carattere eccezionale e perciò occorre specificare. Se non facciamo questo, onorevole Carelli, l'Opera non potrà permutare i terreni espropriati. Questo è chia-

no e preciso e, dal punto di vista giuridico, è irreprensibile. Occorre perciò inserire questa norma nella legge; e mi permetto di pregare il Senato di approvarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma sesto ed ultimo dell'articolo 2, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i senatori Lucifero e Tripepi hanno proposto di aggiungere i seguenti due commi:

« Agli espropri, che devono essere contenuti nel limite massimo complessivo di 45.000 ettari, l'Opera dovrà procedere gradatamente, secondo le sue effettive disponibilità tecniche e secondo i graduali finanziamenti che le verranno stanziati.

« Avverso il relativo provvedimento ministeriale è nei dieci giorni dalla sua notifica è ammesso il reclamo da parte degli interessati, tramite i rispettivi Ispettorati agrari provinciali, allo stesso Ministro, dandone comunicazione alla ditta espropriante ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Faccio presente che l'emendamento aveva semplicemente lo scopo di dare una sensazione di sicurezza, cioè di far sapere che, espropriatosi quel dato quantitativo, i proprietari possono essere tranquilli per la rimanente parte della loro proprietà. E ciò per delle ragioni evidenti, perchè altrimenti, finchè lo stato di incertezza perdura, non potremo mai vedere investimenti privati su quella terra.

Se la Commissione concorda col mio punto di vista, io mantengo l'emendamento; in caso contrario, lo lascio cadere, perchè data l'atmosfera in cui discutiamo, ad un certo punto non si sa nemmeno se si possa discutere a fondo.

Io credo che per incoraggiare gli investimenti, per forzare la trasformazione, anche nelle zone che restano in proprietà privata, converrebbe stabilire un limite che desse garanzia ai proprietari di poter restare tranquilli e di poter lavorare in pace.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione non accetta l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Lucifero e Tripepi.

PRESIDENTE. L'emendamento Lucifero si intende allora ritirato.

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi, l'articolo 2 proposto dai senatori Azara, Medici e Tartufoli ed accettato dalla maggioranza della Commissione. Ne do lettura:

Art. 2.

Per i fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà fuori del territorio indicato nell'articolo 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o *pro indiviso*, a singole persone o a società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari.

Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino all'entrata in vigore della presente legge.

I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società potranno essere totalmente espropriati.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'Opera può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali è venuta comunque in possesso, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta hanno proposto di introdurre, dopo l'articolo 2, un articolo aggiuntivo così formulato:

Art. 2-*bis*.

Per i terreni già coltivati direttamente da contadini, o in quanto soci di cooperative o in forza di contratti individuali, la concessione

in enfiteusi avrà luogo a favore degli stessi coltivatori.

I senatori Grieco, Spezzano, Grisolia, Lanzetta, Mancini, Ristori, Fantuzzi, Menotti e Palermo hanno, poi, presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 2-*bis*.

I terreni direttamente coltivati dai contadini soci di cooperative agricole legalmente costituite alla data del 30 ottobre 1949 sono assegnati in enfiteusi perpetua agli attuali coltivatori i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 14, primo comma.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Poichè questi emendamenti riguardano la forma della concessione, credo che potremo rinviarne l'esame al momento in cui verrà in discussione l'articolo 14, che regola in generale le modalità dell'assegnazione dei terreni trasferiti in proprietà dell'Opera.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame di questi due emendamenti è rinviato al momento in cui verrà in discussione l'articolo 14.

(*Così resta stabilito*).

Segue l'articolo 3, così formulato:

Art. 3.

I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennità, saranno, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, considererà a preferenza i terreni facenti parte di proprietà superiori ai mille ettari.

Su questo articolo è stata presentata, da parte dei senatori Grieco e Spezzano, la seguente proposta di modificazione:

« Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 3.

Gli elenchi delle terre da assegnare in enfiteusi sono predisposti dall'Opera entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Essi saranno depositati, a cura dell'Opera, per la parte relativa a ciascun Comune nel quale sono situate le terre da assegnare, nell'albo comunale per il termine di quindici giorni, e saranno pubblicati per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà in sede di reclamo denunciare all'Opera gli eventuali errori od omissioni.

Art. 3-*bis*.

Gli elenchi dei contadini aventi diritto ad assegnazione sono redatti a cura dei Comuni entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Negli elenchi è data indicazione, per i contadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2-*bis*, della terra da essi coltivata; e per i contadini che possiedano terre in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia, è data indicazione della terra da essi posseduta.

I Comuni provvedono a depositare gli elenchi nell'albo comunale per il termine di quindici giorni. Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà in sede di reclamo denunciare al Comune gli eventuali errori od emissioni ».

A firma dei senatori Millo, Fabbri e Lanzetta è stato poi presentato questo emendamento:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente (in relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato in via subordinata):

« Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i piani particolareggiati di espropriazione con l'indicazione delle relative indennità saranno, a cura dell'Ente espropriante, pubblicati per estratto nel Foglio annunzi legali delle prefetture di Catanzaro e di Cosenza e depositati presso tutti i Comuni del comprensorio dove resteranno a disposizione del pubblico per altri 20 giorni successivi.

Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà denunziare all'Ente espropriante gli eventuali errori od omissioni ».

Queste proposte di modificazione sono da considerare decadute perchè collegate con gli emendamenti all'articolo 2, già respinti, tendenti ad introdurre il principio dell'assegnazione dei terreni in enfiteusi.

Il senatore Carelli ha poi proposto di sopprimere l'ultima parte dell'articolo, dopo le parole « compilati dall'Opera ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per svolgere il suo emendamento.

CARELLI. Io ho proposto questo emendamento perchè non risponde ad un opportuno criterio organizzativo vincolare l'ente ad un orientamento che potrebbe risultare in contrasto con quei princìpi di sana economia che sempre debbono accompagnare il lavoro di sistemazione agraria. È per queste ragioni che ho proposto la soppressione dell'ultima frase.

Si tratta, in fondo, di non rallentare l'opera dell'Ente, che invece deve essere libero nei suoi movimenti, sì da poter agire in alcune zone piuttosto che in altre nell'interesse della massa contadina e per gli scopi precisati dalla legge in esame.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io mi associo a quanto ha detto l'onorevole Carelli, non soltanto per i criteri tecnici da lui espressi, ma anche perchè quando diciamo che l'Opera considererà « a preferenza » i terreni facenti parte di proprietà superiori ai mille ettari, non poniamo alcuna norma e lasciamo l'esecutore libero di fare quello che vuole. Invece le norme della legge in tanto hanno valore, in quanto sono tassative.

A mio avviso, quindi, la disposizione di cui il senatore Carelli propone la soppressione non dovrebbe essere inclusa nella legge, ma potrebbe formare oggetto di una circolare.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. A nome del gruppo del Partito socialista italiano, dichiaro di essere favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Carelli.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione insiste nel suo testo, perchè risponde ad una necessità l'orientare l'Opera e il Governo nella gradualità dell'espropriazione. Vogliamo colpire subito soprattutto coloro che sono i grossissimi proprietari, lasciando indisturbato il maggior numero possibile di proprietari piccoli e medi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Mi associo alle considerazioni esposte dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Domando al senatore Carelli se insiste nel suo emendamento.

CARELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, pongo in votazione l'emendamento Carelli per divisione. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno a sinistra, quelli contrari a destra.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

I piani saranno depositati, a cura dell'Opera, per la parte relativa a ciascun Comune, nel quale sono situati i beni da espropriare, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni, e saranno pubblicati per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Nello stesso termine gli interessati potranno richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo da parte dei senatori Grieco e Spezzano:

« Entro i quattro mesi successivi, il piano delle assegnazioni, redatto dall'Opera, è a cura di questa depositato nei modi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 3-*bis*.

Nello stesso termine chiunque ne abbia interesse potrà in sede di reclamo denunciare all'Opera gli eventuali errori od omissioni ».

I senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta propongono invece un emendamento del seguente tenore:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente (in relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato in via subordinata):

" Nello stesso termine di 60 giorni i Comuni in cui manchino cooperative compileranno gli elenchi dei contadini che si trovino nelle condizioni dell'articolo 2 con l'indicazione della terra da ciascuno coltivata o posseduta. Gli elenchi resteranno in pubblicazione per altri 20 giorni successivi nel quale termine gli interessati potranno produrre reclamo alla Giunta municipale.

" Questa deciderà inappellabilmente entro 15 giorni; in mancanza di una decisione esplicita, il reclamo si intenderà respinto " ».

Tali emendamenti debbono però considerarsi decaduti perchè collegati con le proposte di modificazione all'articolo 2, già respinte, tendenti ad introdurre il principio dell'assegnazione dei terreni in enfiteusi.

Avverto, poi, che al primo comma il senatore Di Rocco ha presentato il seguente emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione:

« Sostituire le parole " di quindici giorni " con le parole " di venticinque giorni " ».

Lo pongo in votazione.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Di Rocco.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore Di Rocco è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma con la modificazione apportatavi.

(È approvato).

Al secondo comma è stato presentato dal senatore Lucifero un emendamento, sostitutivo del comma stesso, così concepito:

« Nello stesso termine gli interessati potranno richiedere all'Opera la rettifica degli eventuali errori materiali e proporre, in ogni altro caso, reclamo al Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le stesse modalità prestabilite nel quinto comma dell'articolo 2 ».

Il senatore Lucifero ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFERO. Il termine concesso per i reclami riguarda solo gli errori materiali. Ora, per una norma costituzionale che abbiamo ricordato anche ieri, quando abbiamo respinto un emendamento dell'onorevole Conti, è evidente che deve essere riconosciuto al cittadino il diritto di contraddittorio per le eventuali violazioni di diritti che ci possano essere nella applicazione della legge.

CONTI. C'è la procedura ordinaria.

LUCIFERO. Perfettamente. Per questo propongo di aggiungere che, oltre la richiesta di rettifica di errori materiali, possa in ogni altro caso essere proposto dall'interessato anche un reclamo di merito al Ministro dell'agricoltura e foreste.

Si tratta, in sostanza, di accelerare la procedura. Ad ogni modo, se la Commissione ritiene di non accettare la mia proposta, io non vi insisto.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione non accetta l'emendamento Lucifero.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Neppure il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. L'emendamento Lucifero si intende allora ritirato.

Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un comma aggiuntivo, proposto dai senatori Lucifero e Tripepi ed accettato dalla Commissione:

« A richiesta dei proprietari, l'Opera sarà obbligata ad acquistare le frazioni residue dei terreni, segnati soltanto in parte nel piano di

esecuzione, quando tali frazioni non possano più avere per il proprietario una utile destinazione, ovvero richiedano considerevoli lavori per il loro uso profittevole ».

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Noi non possiamo accettare questo comma aggiuntivo perchè riteniamo che esso sposterebbe la intera economia della legge e porrebbe in difficoltà l'Opera anche dal punto di vista finanziario. Se infatti si stabilisce con questa norma che i proprietari possano imporre all'Opera l'acquisto dei terreni che sono loro residuati dopo l'espropriazione, l'Opera potrà andare incontro ad acquisti obbligatori che non potrebbe nemmeno fronteggiare dal punto di vista finanziario. D'altronde, potrebbe essere obbligata ad acquistare terreni di cui non saprebbe cosa fare nel quadro generale della propria attività.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io sono contrario nettamente all'emendamento, anche perchè questo, più che un articolo di legge, è un'indicazione. Se in un articolo di legge si dice « ... quando tali frazioni non possano più avere per il proprietario un'utile destinazione », vorrei sapere in quale situazione veniamo a mettere il proprietario che vuol vendere e l'Opera che vuol comprare. Chi misura l'utilità? Il concetto si potrebbe trasferire in un ordine del giorno in cui si stabilisse che l'Opera non deve essere così cieca da non considerare che un proprietario espropriato fino ad un certo punto non può esser lasciato in proprietà di una parte non utilizzabile.

Nell'articolo proposto vi è poi un altro concetto che è da respingere. Si parla di terreni che potrebbero essere utilizzati solo con grandi spese. Perchè queste grandi spese non le fa il proprietario, invece dell'Opera? Pertanto, io credo che l'emendamento debba essere respinto e convertito in un ordine del giorno.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Credevo di non dovere essere costretto ad illustrare l'emendamento, visto che la Commissione lo aveva accettato. Ma, date le osservazioni fatte, desidero fare notare che esse sono irrilevanti. Forse si è dimenticato che nella quota di rispetto dei 300 ettari possono essere compresi i beni fuori comprensorio. Ed allora può restare un ritaglio, un avanzo di terreno al proprietario, che sia tagliato fuori, senza via d'accesso, non utilizzabile. È legittimo che in questo caso tale terreno possa essere preso dall'Ente e non rimanga inutilizzato. Perchè, per esempio, se resta tagliato fuori da ogni via d'accesso, quale utilità ne può ricavare il proprietario?

Mi pare pertanto che la Commissione abbia accettato l'emendamento perchè esso prevede una logica norma, che del resto esiste già nella legislazione sull'esproprio.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Vorrei fare una considerazione. Evidentemente, l'emendamento è disposto, più che a favore dell'Ente, a favore del proprietario, il quale resterebbe con un pezzo di terreno di cui non saprebbe che cosa fare. Sotto questo aspetto l'emendamento è certamente giusto. Però nel caso in esame l'Ente è obbligato o ha soltanto facoltà di espropriare? Ha facoltà, quando vi consenta il proprietario, perchè quest'ultimo può avere anche interesse a tenere per sè quel pezzo di terreno. L'Ente può espropriare a richiesta del proprietario. E, se si può espropriare a richiesta del proprietario, cioè quando consentano e l'Opera e il proprietario, trattandosi di un trasferimento di carattere consensuale, la norma di cui all'emendamento non è necessaria. Se consentono entrambe le parti, che bisogno c'è della norma dal momento che è stata data all'Ente facoltà in ogni caso di fare acquisti?

LUCIFERO. Ma si tratta proprio di stabilire un obbligo per l'Opera!

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha accettato l'emendamento degli onorevoli Lucifero e Tripepi a ragion veduta. Noi abbiamo infatti cercato di scostarci il meno possibile dai principi fondamentali in materia di espropriazione consacrati nel nostro diritto pubblico. L'emendamento Lucifero riproduce precisamente il concetto dell'obbligo

dell'espropriazione dei reliquati. Quindi si tratta naturalmente di frazioni, non di grandi estensioni. La materia non può essere disciplinata con ordini del giorno, nè con regolamenti, perchè tutti sappiamo che nella legge fondamentale del 1865, riguardante l'espropriazione per pubblica utilità, vi è una tassativa disposizione, e precisamente l'articolo 23, che fa obbligo all'espropriante di comprendere nell'espropriazione i reliquati, così definiti: « le frazioni residue dei terreni... qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter avere pel proprietario una utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole ».

In questo senso soltanto dobbiamo intendere la portata dell'emendamento Lucifero.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Nel senso ora espresso dal relatore io accetto l'emendamento, ma proprio nel preciso senso di minimi reliquati, di pochi ettari, per quanto mi sembri che la norma sia inutile perchè basterebbe indirizzare una circolare alla Opera stessa per autorizzarla ad acquistare.

CONTI. Ma c'è la legge sull'espropriazione. Questa aggiunta è superflua.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Se si vuole che, in effetti, si tratti soltanto di frazioni di terreni, bisogna, per accettarlo, modificare l'emendamento; non possiamo lasciarlo passare così come è, perchè per frazioni possono intendersi anche estensioni molto ampie.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Vorrei pregare il senatore Lucifero di ritirare il suo emendamento tenendo conto di quello che ha detto il Ministro e cioè della sufficienza di una semplice circolare indirizzata all'Opera.

LUCIFERO. Ma l'emendamento è chiaro: « frazioni residue non utilizzabili ». Non può esserci dubbio di interpretazione. In caso contrario, la Commissione non lo avrebbe certamente accettato. Per questo mi permetto di insistere perchè l'emendamento venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto in votazione il comma aggiuntivo proposto dai senatori Lucifero e Tripepi.

MILILLO. Vorrei proporre un precisazione, nel senso di aggiungere, in fine all'emendamento, queste parole: « purchè non superiori ai due ettari ».

PRESIDENTE. Onorevole Milillo, siamo già in votazione e non mi è possibile accogliere questa richiesta.

Chi approva l'emendamento aggiuntivo dei senatori Lucifero e Tripepi è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti, nel suo complesso, l'articolo 4 che, dopo la modifica introdotta nel primo comma, risulta così formulato:

Art. 4.

I piani saranno depositati, a cura dell'Opera per la parte relativa a ciascun Comune, nel quale sono situati i beni da espropriare, nell'ufficio comunale per il termine di venticinque giorni, e saranno pubblicati per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Nello stesso termine gli interessati potranno richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Informo che i senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-*bis*.

(In relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato in via subordinata):

Gli Enti espropriantì, entro i successivi 3 mesi, compileranno e depositeranno presso i Comuni dei rispettivi comprensori, i piani delle assegnazioni in enfiteusi col canone relativo, che resteranno in pubblicazione per 20 giorni. Gli eventuali reclami dovranno proporsi entro gli stessi 20 giorni agli Enti espropriantì secondo la rispettiva competenza territoriale e saranno decisi nel termine successivo di un mese.

Quest'emendamento è, però, da considerare decaduto, essendo collegato con le proposte di modificazione all'articolo 2, già respinte, tendenti ad introdurre il principio dell'assegnazione dei terreni in enfiteusi.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

I trasferimenti dei beni di cui all'articolo 3 in favore dell'Opera, le occupazioni di urgenza dei beni stessi, le indennità di espropriazione, saranno disposti dal Governo con decreti aventi valore di legge ordinaria, in base a delegazione del Parlamento, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, sentito il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere.

Informo che i senatori Grieco e Spezzano hanno proposto la seguente nuova formulazione dell'articolo:

« Il piano delle assegnazioni è reso esecutivo dal Governo con decreto avente valore di legge ordinaria, in base a delegazione del Parlamento, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati ».

I senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta hanno proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente (in relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato in via subordinata):

« L'indennità di espropriazione sarà commisurata ai valori definitivamente stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

« Essa sarà corrisposta in obbligazioni dello Stato, pagabili in 20 rate annuali con l'interesse del due per cento ».

Queste due proposte di modificazione sono da considerare decadute perchè collegate col principio dell'assegnazione dei terreni in enfiteusi, già respinto.

Informo altresì che i seguenti emendamenti, presentati dai senatori Lucifero e Tripepi, sono decaduti per l'assenza dei presentatori:

« Aggiungere dopo le parole: " in favore dell'Opera " le altre: " quando ne sia definitivamente accertata la legittimità " ».

« Sopprimere le parole: " le occupazioni di urgenza " e le altre: "sentito il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere " ».

« Aggiungere i seguenti commi:

" L'indennità di espropriazione deve essere depositata nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del decreto di trasferimento, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia del luogo ove trovansi i beni soggetti all'esproprio.

" Gli effetti del decreto di trasferimento restano sospesi sino al versamento delle indennità di esproprio e delle eventuali reintegrazioni dipendenti da determinazione definitiva dei valori dei beni espropriati " ».

Avverto infine che, da parte dei senatori Azara e Conti, è stato presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, accettato dalla maggioranza della Commissione:

« Ai trasferimenti dei beni, indicati nell'articolo 3, in favore dell'Opera, il Governo, sentito il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede con decreti aventi valore di legge ordinaria, in base a delegazione che viene concessa con la presente legge.

« Il Governo, sentito il parere della Commissione di cui al comma precedente, provvede altresì con decreti aventi valore di legge ordinaria, in base a delegazione che viene concessa con la presente legge, alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Conti per svolgere questa proposta di modificazione.

CONTI. Sostanzialmente il nostro emendamento riproduce l'articolo della Commissione. Noi abbiamo voluto dargli un ordinamento diverso per precisare due situazioni diverse. C'è

l'occupazione di urgenza e c'è l'espropriazione; noi abbiamo voluto distinguere i due momenti, che nella primitiva dizione dell'articolo erano confusi. Abbiamo detto: l'occupazione di urgenza si dispone con una legge di delegazione; con altra legge si dispone l'espropriazione: due provvedimenti distinti per due momenti distinti. Il concetto è lo stesso.

Preghiamo il Senato di approvare il nostro testo, tanto più che la Commissione è favorevole.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. In verità noi preferiremmo l'articolo nel suo testo originario, che ci sembra più sintetico, e non vediamo perchè debba essere modificato.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Confermo, a titolo personale e per ragioni di principio, quello che dissi già nella discussione generale e cioè che i trasferimenti dei beni, le occupazioni di urgenza e le indennità hanno contenuto di atti amministrativi e non di norma giuridica. Quindi non vedo l'opportunità di rivestire di valore di legge questi che hanno carattere di atti amministrativi e nei confronti dei quali dovrebbe essere aperto agli interessati il ricorso al contenzioso amministrativo.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione è perfettamente d'accordo coi senatori Azara e Conti perchè in questa maniera il testo della Commissione è chiarito senza possibilità di equivoci.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Sono favorevole all'emendamento dei senatori Azara e Conti, il cui testo mi sembra preferibile a quello formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dai senatori Azara e Conti e accettato dalla maggioranza della Commissione e dall'onorevole Ministro, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i senatori Grieco e Spezzano hanno proposto d'introdurre, dopo l'articolo 5, i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 5-*bis*.

Il contributo dello Stato per le opere di miglioramento fondiario eseguite dai contadini assegnatari e dai contadini proprietari di terre è elevato, nel territorio di cui all'articolo 1, all'87 per cento dell'importo delle opere medesime.

Art. 5-*ter*.

Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato secondo le norme del Catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo.

Art. 5-*quater*.

Spetta all'Opera il compito di assistere gli interessati nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, di assegnare i contributi a norma dell'articolo 5-*bis*, di promuovere la istituzione di aziende sperimentali e di aziende modello, e la costituzione di associazioni volte a conseguire la solidarietà dei diretti coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di istituire e gestire centri di meccanizzazione agraria, e in generale di intraprendere e realizzare tutte le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai diretti coltivatori, singoli od associati, nella trasformazione fondiaria e nell'esercizio dell'agricoltura.

All'Opera è altresì affidato il compito di promuovere la razionale gestione delle proprietà terriere dei Comuni, mediante la costituzione di aziende speciali.

Art. 5-*quinquies*.

Gli atti di costituzione di enfiteusi a norma della presente legge sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, esclusa qualsiasi altra imposta o tassa.

Art. 5-*sexies*.

Ai contratti di affitto esistenti sui fondi assegnati in enfiteusi a norma della presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 114.

Art. 5-*septies*.

Nel territorio di cui all'articolo 1 sono revocate le limitazione imposte dagli articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

I canoni enfiteutici dovuti a proprietari di terre nei confronti dei quali sia stata presentata denuncia a norma della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del precedente comma, sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti. Lo svincolo delle somme depositate è subordinato al parere favorevole del Commissario regionale per gli usi civici.

Questi emendamenti sono, però, da considerare decaduti perchè collegati al principio dell'assegnazione dei terreni in enfiteusi, già respinto.

Per conseguenza, sono decaduti anche i seguenti emendamenti presentati dai senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta:

« Emendamento all'emendamento proposto dei senatori Grieco e Spezzano all'articolo 5-*bis*. Dopo la parola "eseguite" aggiungere le altre "dalle cooperative" ».

« Emendamento all'emendamento proposto dai senatori Grieco e Spezzano all'articolo 5-*quater*. Dopo la parola "assistere" aggiungere le altre "le cooperative o i singoli" ».

Avverto, infine, che i senatori Medici e Angelini Nicola hanno proposto di introdurre il seguente articolo aggiuntivo, accettato dalla maggioranza della Commissione:

Art. 5-*bis*.

I contratti di locazione esistenti nei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto con lo scadere dell'annata agraria in corso, purchè l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine, essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso dovuto per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. A nome del mio Gruppo, dichiaro di accettare questo articolo aggiuntivo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Accetto l'articolo 5-*bis* proposto dai senatori Medici e Angelini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-*bis*, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

L'indennità di espropriazione è commisurata ai valori definitivamente stabiliti ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi di cui all'articolo 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, dovranno essere presentati, nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito ai fini della patrimoniale, alla Commissione censuaria provinciale. Questa dovrà decidere nel termine di sessanta giorni.

Contro la decisione della Commissione censuaria provinciale è ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di giorni trenta.

Di questo articolo i senatori Grieco e Spezzano hanno proposto la soppressione. Tale proposta si intende decaduta in quanto collegata con la proposta, già respinta in sede di discussione dell'articolo 2, di introdurre il

principio dell'assegnazione dei terreni in enfiteusi.

Per lo stesso motivo deve intendersi decaduta la seguente proposta di emendamento dei senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente (in relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato in via subordinata):

" Il canone enfiteutico a carico delle cooperative o dei contadini assegnatari sarà determinato secondo le norme previste dalle leggi catastali per l'accertamento del beneficio fondiario lordo e non potrà comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario.

Da esso dovrà detrarsi il 30 per cento in considerazione degli oneri che fanno carico all'enfiteuta " ».

Comunico, poi, che il senatore Conti ha proposto di sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo e di sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« L'indennità di espropriazione è stabilita in misura pari al valore definitivamente accertato nella valutazione dei terreni per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio.

« L'indennità viene arrotondata per difetto trascurando le frazioni di mille lire ».

Ha facoltà di parlare il senatore Conti per illustrare questa proposta di modificazione.

CONTI. Onorevoli colleghi, io vorrei risparmiare la nuova procedura contemplata nel secondo e nel terzo comma dell'articolo in discussione, perchè essa è un duplicato della procedura di ricorso contro la patrimoniale. Se c'è stato un ricorso contro la patrimoniale, evidentemente questo deve bastare. Tutto il resto è un di più.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. In effetti, il secondo comma dell'articolo 6 verrebbe a creare una procedura di ricorso concorrente con quella stabilita dalla legge dell'imposta patrimoniale. Ora, noi non possiamo creare una duplicazione, non solo perchè non avrebbe ragione di essere, ma perchè potrebbe interferire nella procedura di accertamento dell'imposta. Quando noi diciamo che l'indennità è commisurata ai valori definitivamente stabiliti ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione dell'imposta patrimoniale, ciò deve bastare. Nè si vede per quale ragione dovremmo fare riferimento all'articolo 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, che riguarda altre questioni e che, del resto, è contemplato proprio per la stessa procedura di accertamento dell'imposta straordinaria.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Io credo che sia stato un equivoco che ha determinato tanto l'onorevole Conti quanto l'onorevole Milillo a chiedere la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 6. E l'equivoco sta in questo (perchè io ho voluto riflettere sulle loro osservazioni): nel timore del pericolo che si possa fare un duplice contenzioso, uno ai fini della imposta patrimoniale, l'altro ai fini della indennità di espropriazione. Ma, se si leggono attentamente i due commi che si vorrebbero soppressi, si vedrà che questo non è possibile. Qui si vuole soltanto modificare la competenza, non si vuole creare un organo particolare che decida sui ricorsi ai fini dell'indennità, perchè le indennità sono commisurate, come dice il comma primo, ai valori definitivamente stabiliti ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Il secondo comma che cosa dice? Dice: « I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi di cui all'articolo 3 della legge 10 novembre 1949 ecc. ecc. ». Ora, la legge non la possiamo modificare, perchè, a seconda che si tratti del vecchio o del nuovo catasto, ci sono dei motivi di impugnativa, ed essi non possono essere tolti. Pertanto noi, quando nel primo comma abbiamo detto che i valori devono essere definitivamente stabiliti, non possiamo assolutamente prescindere da quella che è la disposizione della legge del 1949. Soltanto, ai fini di avere una più semplice e celere procedura, si stabilisce una variazione alla competenza ordinaria, per la quale si ha la impugnativa dinanzi alla Commissione distrettuale di prima istanza, un'impugnativa dinanzi alla

Commissione provinciale ed un'impugnativa dinanzi alla Commissione centrale. Invece, con i commi secondo e terzo si viene a stabilire l'impugnativa alla Commissione censuaria provinciale ed alla Commissione censuaria centrale, con la garanzia che, mentre per la Commissione distrettuale possono valere delle influenze, si va dinanzi a degli organi competenti e che danno maggiore sicurezza di imparzialità: sono, come suggerisce il collega Genco, organi qualificati e che già si sono occupati della revisione del catasto, della determinazione dei redditi ecc.

Mi pare che la preoccupazione che si possano duplicare le procedure o che possa esservi possibilità di contraddizione di decisioni non debba sussistere, perchè si tratta esclusivamente di una procedura di contenzioso unica per quelli che sono i valori dell'imposta patrimoniale.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Io non posso essere d'accordo col relatore, perchè nell'articolo 3 della legge 10 novembre 1949 si parla di motivi che attengono all'eventualità che nel frattempo vi sia stata una trasformazione dei terreni soggetti all'imposta. Ora, è chiaro che in questo caso l'attuale legge non dovrebbe trovare applicazione, dal momento che l'espropriazione si applica soltanto ai terreni soggetti a trasformazione. Ma, quando il relatore dice che questo comma non potrebbe creare interferenze con la procedura di accertamento, non credo che dica cosa esatta. In realtà la procedura di accertamento dell'imposta è già espletata; e saranno ben rari i casi in cui non si sono esaurite le procedure di reclamo. Comunque, questo significa riaprire i termini a favore degli espropriati per iniziare una nuova procedura, la quale indubbiamente interferirà e modificherà gli accertamenti già fatti, che, se sono già espletati, non si capisce perchè dovrebbero essere soggetti a questa nuova facoltà di ricorso. Questa nuova procedura, spostando la competenza, potrebbe portare a delle decisioni diverse, in contrasto con quelle che si sono già avute o stanno per aversi in sede di accertamento dell'imposta. Perchè dovremmo far questo? Lasciamo la procedura già esistente e non creiamone delle altre.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Le ragioni della disposizione di cui al capoverso dell'articolo 6 sono state messe così chiaramente in luce dal relatore che non hanno bisogno di essere ulteriormente illustrate. Resti però chiaro che le indennità di espropriazione, quando non sono definitivamente accertati i valori dei terreni, non possono essere indicate nel decreto di espropriazione perchè, altrimenti, la successiva determinazione di essi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovrebbe modificare il decreto d'esproprio con la conseguenza, poichè questo ha valore di legge, che un atto amministrativo — quale la decisione delle Commissioni censuarie — modificherebbe la legge.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Non vorrei esprimere un'opinione ma constatare un fatto. L'accertamento dell'ammontare dell'imponibile da colpire coll'imposta straordinaria sul patrimonio non è ancora stato fatto; sono stati invece già determinati dalle Commissioni competenti i valori dei terreni di una determinata qualità e classe. Il contenzioso non può quindi essere iniziato perchè non è stato ancora comunicato ai singoli l'accertamento dell'imponibile.

Qui si tratta essenzialmente di scegliere tra la procedura Conti, che si limita a ribadire la procedura della legge esistente, cioè della legge tributaria, e la modificazione proposta dalla Commissione, la quale nella fattispecie propone di sostituire la competenza delle Commissioni distrettuali delle imposte con la competenza delle Commissioni censuarie provinciali.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Sono d'accordo con il procedimento proposto, dopo ponderato esame, dalla Commissione, perchè esso è più semplice e più idoneo ai fini dell'accertamento.

Non accetto, pertanto, la proposta del senatore Conti di sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame.

Quanto all'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dallo stesso senatore Conti, faccio osservare che esso riproduce sostanzialmente la disposizione del primo comma stesso; non ne vedo, pertanto, la necessità.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Conti se insiste nei suoi emendamenti.

CONTI. Non insisto nell'emendamento sostitutivo del primo comma. Mantengo la proposta di soppressione del secondo e del terzo comma.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione il primo comma dell'articolo 6 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Conti tendente a sopprimere il secondo il primo comma dell'articolo 6 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 6. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 6, che rileggo:

Art. 6.

L'indennità di espropriazione è commisurata ai valori definitivamente stabiliti ai fini della valutazione dei terreni per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi di cui all'articolo 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, dovranno essere presentati, nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito ai fini della patrimoniale, alla Commissione censuaria provinciale. Questa dovrà decidere nel termine di sessanta giorni.

Contro la decisione della Commissione censuaria provinciale è ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di giorni trenta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro degli affari esteri ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Riforma della carriera diplomatico-consolare » (900).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intende prendere:

1) nei confronti del direttore della scuola di avviamento sita in Francavilla Sicilia per aver trasformato la scuola in luogo di propaganda fascista e del M.S.I. di cui egli è un esponente locale;

2) nei confronti del Provveditore agli studi di Messina che ha cercato e cerca di coprire le responsabilità del suddetto direttore (1115).

FIORE.

PRESIDENTE. Martedì 7 marzo, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

SPEZZANO. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere: 1° come giustifica la sospensione nelle domeniche e negli altri giorni festivi, dei servizi pubblici automobilistici di linea nella provincia di Cosenza, sospensione iniziata nel 1943; 2° se è stata disposta un'inchiesta per accertare il perchè, dopo le ripetute premure del Prefetto di Cosenza e dei Comuni interessati, e dopo le disposizioni impartite dal Ministero, detti servizi non sono stati ancora ripresi; 3° per sapere se, per i giorni in cui il servizio non viene effettuato, le ditte percepiscono il sussidio e, in caso

affermativo, se sono state date disposizioni per recuperare quanto indebitamente percepito; 4° per sapere, infine, in base a quale autorizzazione le ditte appaltatrici molte volte fanno fermare a metà strada la vettura di un servizio, e fanno passare i passeggeri nella vettura di un altro servizio, riducendo così in uno, due o tre servizi (189).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini (744-*Urgenza*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 (780).

2. Accordo tra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni (648).

3. Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 (844).

4. Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 (845).

5. Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (617).

6. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto (354).

7. Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati (207-B - *Doc.* XLVIII) (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica - Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Istituzione dell'ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento dell'uso delle onorificenze (412).

9. ROSATI ed altri. - Ricostruzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

10. VARRIALE ed altri. - Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

11. Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di lire 25 miliardi per opere patrimoniali (834).

12. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

La seduta è tolta (ore 11,55).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti